

LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO SOTTO L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENZA NAZIONALE

UFFICIO Nautica
N. PROTOCOLLO 5091

00187 ROMA, 16 NOVEMBRE 1993
VIA XXIV MAGGIO, 11
TEL. 06/6780017 - 6780070
FAX 06/69290259
presidenza@leganavale.it

CIRCOLARE N. 134

A TUTTE LE STRUTTURE PERIFERICHE
AI SIGG. DELEGATI REGIONALI
LORO SEDI

ARGOMENTO: Principi generali per la formazione dei Regolamenti interni.

Il Presidente della Sezione L.N.I. di Varazze, nel suo intervento all'Assemblea Generale dei Soci 1933, a Napoli, a bordo della M/N "AUSONIA" ha auspicato che da parte della P.N. fossero emanate, per la stesura dei regolamenti interni delle strutture periferiche, delle direttive generali, miranti a raggiungere una certa uniformità nella normativa, specialmente nei riguardi della concessione di posti barca e dell'ammissione di ospiti partecipanti a manifestazioni sportive organizzate dalle strutture stesse.


Questa P.N. già da tempo aveva avvertito tale necessità, sia in sede di revisione dei regolamenti interni inviati dalle varie strutture periferiche e riscontrati spesso carenti o, talvolta, in contrasto con lo spirito e la lettera dello Statuto sociale, sia in sede giurisdizionale per le numerose controversie che insorgono nelle varie sedi fra i Soci e la Dirigenza, proprio per la manchevolezza di una normativa completa e chiara e per l'esistenza di privilegi contrari all'etica del sodalizio.

In accoglimento della richiesta avanzata in Assemblea, questa P.N. ha ritenuto doveroso redigere, per i due argomenti su indicati, dei principi generali da porre alla base della normativa interna delle rispettive sedi sociale e nautica e da seguire, integrandoli opportunamente, nella formazione dei regolamenti.

I suddetti principi generali, fissati tenendo presente la normativa vigente presso le strutture periferiche che più compiutamente e correttamente hanno trattato la materia, costituiscono inderogabile riferimento per gestire con la tradizionale trasparenza un settore tanto delicato e complesso.

Sarà gradito ricevere, nel tempo, per l'esame i regolamenti interni rielaborati nell'osservanza delle direttive allegate.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Amm. Giasone PICCIONI)



LEGA NAVALE ITALIANA PRESIDENZA NAZIONALE

PRINCIPI GENERALI DA SERVIRE COME GUIDA PER LA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEDE NAUTICA DELLE STRUTTURE PERIFERICHE SULL'ARGOMENTO POSTI BARCA

1. - Il posto barca è concesso al Socio e non alla sua imbarcazione.
2. - Ogni Socio può essere assegnatario di un solo posto barca.
3. - Il Socio per essere assegnatario di un posto barca deve:
 - a. essere Socio ordinario o assimilato, o cittadino straniero socio frequentatore della Struttura Periferica di appartenenza;
 - b. essere in regola con il tesseramento dell'anno in corso e con il pagamento della quota supplementare;
(la norma deve fissare la data entro la quale deve provvedere al rinnovo del tesseramento, non oltre il 31 marzo, pena la decadenza dalla concessione)
 - c. avere la proprietà dell'unità da diporto, battente bandiera della propria nazionalità, e inalberare il guidone sociale;
(la norma può prevedere che il posto barca può essere assegnato al Socio ordinario coniuge o genitore di Socio familiare convivente, proprietario dell'unità da diporto);
 - d. aver iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I. ed essere in regola con la relativa quota di iscrizione annuale.
 - e. avere ottemperato all'assicurazione obbligatoria RC dell'Unità da diporto come prescritto dall'art. 47 della legge nr. 50/1971, nonché aver assicurato la stessa contro i danni per forza maggiore, il furto e l'incendio.
 - f. assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso.
4. - Più Soci comproprietari di una unità da diporto possono chiedere l'assegnazione di un posto barca, ma soltanto uno di essi, socio ordinario, dev'essere indicato come titolare dell'assegnazione e responsabile dell'osservanza delle norme del regolamento interno;

(la norma può prevedere che nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa, il titolare del posto barca, possa subentrare - o non - nell'assegnazione il Socio comproprietario).

5. - E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca a non Soci, o a Soci che abbiano in proprietà una unità da diporto con non Soci o che siano soltanto usufruttuari o comodatari di una unità da diporto di Soci o non Soci o che comunque risulti di proprietà di società di comodo.
6. - Il posto barca non è cedibile, né alienabile con o senza l'unità da diporto che l'occupa, da parte del Socio assegnatario.
7. - L'assegnazione del posto barca, in caso di decesso del Socio titolare, è confermato, per l'anno in corso, a favore di un erede legittimo, anch'esso Socio, entro il 2° grado. L'erede di cui sopra, Socio familiare del de cuius, divenuto proprietario o comproprietario dell'unità da diporto con altri eredi, anch'essi soci, per ottenere il rinnovo dell'assegnazione nell'anno successivo deve tesserarsi come Socio ordinario. In difetto di quanto sopra e qualora non esistano eredi legittimi, soci della struttura periferica, l'assegnazione decade e l'imbarcazione deve essere rimossa.
8. - Il Socio assegnatario di posto barca, cui è stato inflitto il provvedimento della sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica o della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio in via disciplinare o precauzionale, può accedere alla sede nautica esclusivamente per accudire alla manutenzione della propria unità da diporto, per accertarne la conservazione e la sicurezza agli ormeggi in relazione alle mutevoli condizioni atmosferiche, nonché per rimuoverla nel caso in cui decada dalla concessione o richieda di trasferirla in un ormeggio esterno alla S.P. per la durata della sospensione.
9. - Il Socio assegnatario può far utilizzare la propria unità da diporto dai propri familiari, purché anch'essi siano Soci della struttura periferica. In tal caso, il Socio di età inferiore ai 18 anni, in assenza dei propri genitori, dev'essere autorizzato per iscritto da chi ne ha potestà.
10. - La concessione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Struttura Periferica. Essa resta nella piena disponibilità ed in affidamento del proprietario, titolare dell'assegnazione.
11. - L'uso temporaneo del posto barca può essere concesso agli Enti e ai Circoli nautici Soci sostenitori della Struttura Periferica, sempre che l'unità da diporto sia di proprietà dell'Ente o Circolo nautico e che sia utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività coordinate didattiche o sportive.
12. - Il Socio assegnatario decade dalla concessione del posto barca per i seguenti motivi:
 - a. perdita della qualità di Socio, per una delle cause di cui all'art. 8 dello Statuto;
 - b. mancato pagamento della quota di iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della L.N.I. e della quota sociale e supplementare entro il 31 marzo;
(la norma può prevedere date anteriori al 31 marzo);
 - c. inosservanza grave delle norme del regolamento interno;
 - d. mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'unità da diporto;
(la norma può prevedere l'obbligo della rimozione dell'Unità da diporto affondata -art. 75 Cod. Nav. - o semi sommersa!)
 - e. mancata occupazione del posto barca, salvo per cause ben motivate e accettate dal C.D.S...:
(la norma deve stabilire la durata massima del non uso del posto barca, anche nei casi in cui il Socio assegnatario, all'atto della presentazione della domanda, non fosse stato in possesso dell'unità da diporto o abbia venduto o perduto l'unità stessa senza sostituirla con altra di dimensioni non superiori alla precedente);

- f. mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della sede;
 - g. rifiuto non giustificato di mettere a disposizione della struttura periferica la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali;
 - h. uso del posto come parcheggio totalmente inoperoso dell'unità da diporto;
(la norma può prevedere l'obbligo di partecipare all'attività sportiva, didattica e diportistica della Struttura Periferica);
 - i. aver fruito del numero massimo dei rinnovi dell'assegnazione in base alle norme sulla turnazione dei posti barca. (vds punto 20).
13. - L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto, formata in base ai rispettivi punti di merito. Detta graduatoria costituisce la lista d'attesa attraverso la quale, in modo esclusivo e tassativo, può ottenersi l'assegnazione.
14. - Il Socio, per essere compreso nella lista d'attesa deve presentare domanda al C.D.S.;
(la norma deve dettagliare le modalità con le quali dev'essere presentata la domanda e la documentazione richiesta, la data entro cui deve essere presentata sotto pena di rigetto, ecc.).
15. - I punti di merito per la formazione della graduatoria nella lista d'attesa sono attribuiti ai Soci aventi diritto secondo i seguenti parametri:
(la norma deve indicare i vari punteggi da attribuire alle seguenti posizioni del Socio, elencate a titolo esemplificativo:
- *per ogni anno e mese trascorso dalla data della prima domanda senza ottenere l'assegnazione;*
 - *per ogni anno di anzianità di iscrizione alla Struttura Periferica;*
 - *per ogni anno nella carica di Delegato Regionale o Presidente;*
 - *per ogni anno di partecipazione come Consigliere al C. D. S. in carica;*
 - *per l'incarico di proboviro;*
 - *per l'incarico di revisore dei conti;*
 - *per l'incarico di Direttore tecnico di Gruppo Sportivo;*
 - *per coadiutore del D. T. o come istruttore dei corsi di avviamento agli sport nautici o altri;*
 - *per prestazione di attività a favore della S.P. per incarichi specifici;*
 - *in base alla stazza dell'unità da diporto con attribuzione inversamente proporzionale alle dimensioni della stessa;*
 - *per eventuali meriti acquisiti dal Socio e riconosciuti dall'Assemblea dei Soci, che determina i punti da attribuire.*

In ogni caso, l'attribuzione dei punti è subordinata alla condizione che per le suddette attività non venga corrisposto alcun emolumento, in qualsiasi forma).

16. - I punteggi attribuiti ai Soci comproprietari di una unità da diporto non sono cumulabili fra loro per la formazione della graduatoria;

(la norma può stabilire, altresì, un limite minimo di anzianità di iscrizione del Socio alla Struttura Periferica per essere incluso nella lista d'attesa o che l'unità da diporto abbia dimensioni inferiori ad un massimo prestabilito, in relazione alla disponibilità di posti barca nella concessione demaniale).

17. - La lista d'attesa dopo essere stata approvata dal C.D.S. entra in vigore dalla data di pubblicazione nell'Albo sociale e resta in vigore fino alla pubblicazione della lista d'attesa dell'anno successivo.

(la norma deve disciplinare la procedura per eventuali rimostranze o lamenti di Soci attraverso la formazione della lista d'attesa o per ogni altro motivo riguardante l'assegnazione del posto barca. Gli esposti devono essere inviati per iscritto al presidente della Struttura Periferica cui compete di dirimere, ai sensi dell'art. 27, n. 1 lettera e) del Regolamento allo Statuto ogni controversia locale di carattere amministrativo, fornendo in dettaglio tutte le motivazioni per accoglierli o rigettarli. Avverso la soluzione adottata dal Presidente, in prima istanza, se ritenuta contestabile per giusta causa, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio del Collegio dei Probiviri della Sezione (o del Delegato Regionale per le Sezioni a regime commissariale e le Delegazioni) competenti, ai sensi dell'art. 30 n. 1 lett. a) del Regolamento su citato, a vagliare, in seconda istanza, in piena autonomia e con le più ampie facoltà di prova, le argomentazioni del ricorso e le deduzioni della dirigenza per deliberare il giudizio definitivo sulla vertenza. Ogni ricorso inviato direttamente alla Presidenza Nazionale o al suo Organo probivirale è irrituale e non avrà seguito)

18. - La pubblicazione della lista di attesa conferisce una aspettativa di diritto ai Soci in essa iscritti. Essa non può essere modificata, né possono essere deliberate deroghe alla graduatoria se non per errore di calcolo o di attribuzione di punti, o per decadenza sancita dal regolamento interno.

19. - L'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato è tassativamente vietata. Ogni pattuizione in contrasto con le norme di cui ai N. 5 e 7 dell'art. 34 del Regolamento allo Statuto è nulla. Tutti i Soci ordinari, proprietari di una unità da diporto, devono poter aspirare, nel tempo e in base alle priorità stabilite dal regolamento interno, all'assegnazione di un posto barca.

20. - L'assegnazione dei posti barca deve seguire una normale rotazione, prefissando, in base al punteggio determinato dai vari parametri, la durata massima dell'occupazione del posto barca.

(la norma deve determinare il numero di anni per i quali l'assegnazione può essere riconfermata. In prima applicazione la norma può prevedere una certa gradualità, iniziando da una durata massima di 5 anni. A tal fine si suggerisce di dividere il totale massimo dei punti attribuibili ai candidati in 5 classi omogenee per assegnare a ciascuna di esse una durata decrescente di punteggi da 5 a 1 anno).

21. - Sull'argomento "posto barca" le Strutture Periferiche devono emanare le norme nel regolamento interno per disciplinare, fra gli altri, i seguenti adempimenti:

- a. istituzione di registro o schedario di tutte le imbarcazioni sociali o di proprietà dei Soci, riportandovi tutti i dati identificativi e tecnici, curandone il costante aggiornamento e l'applicazione dei bollini annuali sui certificati di iscrizione al Registro del Naviglio L.N.I., rilasciati dalla P.N.;
- b. la possibilità di sostituzione di una unità da diporto con un'altra di dimensioni diverse nel posto assegnato o in altro;

- c. modalità e cautele per la rimozione forzosa dell'unità da diporto dal posto di ormeggio, per decadenza dell'assegnazione, o per altra causa, qualora non vi provveda il Socio dopo formale invito;
- d. facoltà per la dirigenza di variare i posti d'ormeggio nell'ambito della sede nautica per motivate esigenze tecniche od organizzative;
- e. limiti e responsabilità del Socio nel caso in cui deleghi altra persona -per iscritto - a effettuare operazioni di banchina o di rimessaggio, in sua assenza;
- f. obbligo del Socio di comunicare formalmente alla dirigenza l'uscita in mare che si protragga oltre il giorno della partenza;

(la norma può prescrivere l'obbligo della comunicazione della durata preventivata dell'assenza dal posto d'ormeggio)

- g. facoltà per la dirigenza di utilizzare temporaneamente il posto barca rimasto vacante, per esigenze della sede o di ospitalità per Soci di passaggio;
- h. modalità per il rimessaggio o per la messa a terra su piazzola delle unità da diporto:

(la norma deve disciplinare l'uso della gru o dei verricelli di alaggio, nonché l'obbligo di possedere invasature su ruote o tacche);

- i. norme per l'ormeggio in banchina o ai pontili:

(la norma deve prescrivere l'obbligo dei parabordi, stabilendone il numero per ogni lato in rapporto alla lunghezza, il possesso di adeguate cime di ormeggio e di molloni parastrappo e l'uso di passerelle o scaletti di lunghezza strettamente proporzionata all'esigenza e tale da non ingombrare il pontile o la banchina e da non costituire pericolo per le persone e intralcio al libero transito) ;

- l. deposito di materiali in magazzino, con particolare riferimento ai materiali infiammabili;
- m. assegnazione di stipetti e uso delle docce e locali igienici;
- n. divieto di scarico in mare di olio, gasolio, detersivi o altri materiali inquinanti;
- q. rapporti con il personale addetto alla banchina, alle attrezzature o di guardiania;

EVENTUALE

- p. istituzione di una quota d'accesso alla concessione del posto barca, da pagare "una tantum" per concorso alle spese di esercizio e manutenzione della sede nautica.

N.B..

Tutte le norme previste per l'assegnazione o per la revoca del posto barca valgono anche, in quanto applicabili, per l'assegnazione o la perdita del posto in graduatoria nella lista d'attesa.

**PRINCIPI GUIDA PER DISCIPLINARE NEL
REGOLAMENTO INTERNO L'AMMISSIONE DI
OSPITI NELLE SEDI SOCIALE**

1. - Il diritto di frequentare la sede sociale o nautica, di fruire di servizi e di partecipare alle attività promosse dalla struttura periferica spetta esclusivamente ai soci della Lega Navale Italiana.
2. - L'ammissione di ospiti di soci dev'essere occasionale, gratuita e contenuta al massimo; essa può essere richiesta, con carattere di eccezionalità, nei limiti e con le modalità stabilite dai seguenti paragrafi.
3. - Condizioni essenziali per invitare un ospite sono:
 - a. essere socio ordinario o assimilato della struttura periferica;
 - b. essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso.
4. - La domanda deve essere presentata dal Socio alla Presidenza della s.p. indicando:
 - a. il numero delle persone che si intendono invitare;
 - b. le generalità delle stesse;
 - c. il giorno della loro frequenza della sede;
 - d. i servizi di cui richiedono di poter fruire.

(la norma deve stabilire con quanti giorni di anticipo deve essere presentata la domanda e dettare limiti all'ammissione di ospiti come segue:

 - a il numero massimo di ospiti che un socio può avere in un giorno;*
 - b il numero massimo di volte che, in un mese, il socio può invitare lo stesso ospite;*
 - c il numero massimo di ospiti che, da più soci, possono essere ammessi a frequentare la sede nello stesso giorno).*
 - e. la possibilità di ottenere, con validità settimanale, il permesso di ospitare non soci componenti lo stesso equipaggio, per le uscite in mare.
5. - Le domande sono accolte o rigettate con giudizio inappellabile del Presidente.
6. - Gli ospiti ammessi devono essere annotati in apposito registro presso la Segreteria della s.p; indicando il nominativo del socio invitante.
7. - Gli ospiti sono ammessi a frequentare la sede della s.p. solo se accompagnati dal socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da essi causato.
8. - Gli ospiti per ogni prestazione di servizi a titolo oneroso sono a totale carico del socio invitante, unico soggetto autorizzato ad avere rapporti diretti con la Dirigenza o con gli organi esecutivi dei vari servizi.

9. - In occasione di gare o regate direttamente organizzate dalla struttura periferica nello svolgimento del programma annuale di attività sportiva, come previsto dall'art. 14 della legge nr. 50/1971 e successive modificazioni, la Dirigenza può autorizzare la frequentazione della sede e la fruizione dei servizi (banchine, rifornimenti, ristorazione, ecc.) da parte dei partecipanti alle gare o regate (regatanti, giudici, stazzatori, genitori di minori impegnati in gare giovanili, accompagnatori, ecc. provenienti da altre sedi) alle seguenti condizioni:
- a. che la manifestazione sportiva sia stata preventivamente comunicata all'Autorità competente, con l'indicazione del numero degli estranei che frequenteranno la sede ed usufruiranno dei vari servizi;
 - b. che la durata della presenza degli ospiti della s.p. sia strettamente limitata ai giorni in cui si svolgono le gare o regate e gli allenamenti;
 - c. che il numero degli ospiti ammessi, concorrenti ed accompagnatori, sia limitato al minimo indispensabile per lo svolgimento delle gare o regate;
 - d. che tutti gli ospiti siano iscritti nel registro di cui al precedente paragrafo 6.;
 - e. che per tutti gli ospiti venga pagato, nella fruizione dei servizi, quanto fiscalmente dovuto.
10. - Per le regate programmate dalle Federazioni del CONI e organizzate dalle s.p. ad esse affiliate, valgono le norme diramate dalle stesse Federazioni per i rimborsi dovuti ai concorrenti e loro accompagnatori provenienti da altre sedi, per viaggio, vitto e alloggio in base a particolari tabelle tariffarie.
11. - In adempimento alle finalità promozionali della Lega Navale Italiana in campo marinaro, la Dirigenza, a richiesta del Socio o direttamente, può diramare inviti a persone estranee per assistere a conferenze o altre riunioni di carattere culturale o divulgativo, o a manifestazioni sportive o a cerimonie e trattenimenti sociali.
12. - E' doveroso atto di cortese solidarietà associativa accogliere, come graditi ospiti, soci di altre s.p. in visita occasionale o di passaggio nella sede.

(La norma deve prevedere l'offerta di ospitalità gratuita, per almeno tre giorni, ai soci di altre sedi, di passaggio con la propria imbarcazione, in relazione alla possibilità di ormeggio in banchina o al pontile.

Inoltre, in virtù del carattere nazionale della tessera di Socio della Lega Navale (art. 7 del Regolamento allo Statuto) i soci di passaggio devono poter fruire, a pagamento, dei servizi e rifornimenti necessari per proseguire il viaggio).